



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO CONSULTE
COMUNALI

EX ART.38 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI GAETA

- 1) CONSULTA COMUNALE DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELLE ATTIVITÀ SOCIALI**
- 2) CONSULTA DELLA CULTURA, SPORT, QUALITÀ DELLA VITA E DELLA CONDIZIONE FEMMINILE**

(Approvato con deliberazione consiliare n°55 del 30/10/1995)

TITOLO 1°

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Istituzione, natura e finalità

1. Sono istituite, con sede presso la Casa Comunale in Gaeta:
a - la Consulta cittadina dell'Economia, del Lavoro e delle Attività sociali;
b - la Consulta della Cultura, Sport, Qualità della vita e della Condizione Femminile.
2. La consulta é organismo strumentale del Comune di Gaeta attraverso il quale si valorizza e si promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni e degli organismi dei cittadini attraverso attività propositive e di consultazione.

ARTICOLO 2

Partecipazione

1. Fanno parte della Consulta tutte le associazioni, organismi, enti, fondazioni, cooperative sociali iscritte all'apposito albo comunale che, per statuto e finalità sociali, hanno attinenza con i compiti precipui della stessa. Provvisoriamente, e fino all'istituzione dell'albo comunale che definirà i criteri selettivi, fanno parte della Consulta tutti gli organismi citati che operino sul territorio per il conseguimento degli obiettivi affini, agli scopi della medesima. Si chiarisce che provvisoriamente e fino alla istituzione dell'albo, possono entrare a far parte della Consulta solo quelle Associazioni, organismi, Enti, Fondazioni, Cooperative Sociali che, alla data di approvazione del regolamento risultino o dimostrino di essere costituite nelle forme di legge.

ARTICOLO 3

Compiti della Consulta

1. La Consulta ha competenza in materia di:
 - a) - sviluppo, coordinamento e difesa dell'economia, del lavoro, delle attività sociali e delle pari opportunità, sotto qualsiasi forma esse si presentino, nei limiti delle competenze fissate dallo statuto cittadino;

- b) - elaborazione di progetti nei settori di competenza e promozione di ogni tipo di iniziativa e collaborazione con gli organismi comunali nell'intendimento di favorire lo sviluppo economico-sociale della città;
 - piano regolatore generale e piani particolareggiati attuativi o varianti degli stessi;
 - c) - emissione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione comunale.
 - d) - compimento di studi e ricerche, organizzazione di convegni e manifestazioni finalizzate alla crescita ed al miglioramento socio-economico della città.
2. La consultazione ha carattere di obbligatorietà limitatamente ai casi che di seguito si elencano:
- nuova stesura o modifica del presente regolamento comunale limitatamente all'attività della consulta e al funzionamento dei servizi che rientrano nell'ambito della competenza di quest'ultima;
 - bilancio comunale preventivo annuale e piano pluriennale degli investimenti, limitatamente ai settori di competenza della consulta.

ARTICOLO 4

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
- a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato esecutivo;
 - c) il Coordinatore unico.

ARTICOLO 5

L'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale, unico organo deliberante della Consulta, è costituita da un rappresentante per ogni singola associazione o altra forma partecipativa prevista dal precedente art.2), con diritto di parola e di voto. E' prevista la nomina di un delegato supplente avente la facoltà di sostituire il rappresentante ufficiale in assemblea e avendo comunque facoltà di partecipare alle assemblee o ai lavori in veste di uditore.
2. Le delibere assunte dall'Assemblea generale sono vincolanti per tutti gli aderenti alla Consulta.
3. Tutte le votazioni si svolgono a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni trimestre ed in via straordinaria a discrezione del coordinatore oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo

degli organismi che la costituiscono, oppure secondo le modalità che sarà la stessa Assemblea a stabilire.

5. Hanno facoltà di convocare l'Assemblea della Consulta sia il Consiglio Comunale che la Giunta Comunale.
6. Tutti i verbali dell'Assemblea della Consulta saranno trascritti su apposito registro e trasmessi in copia al Sindaco che provvederà al successivo inoltro agli organi comunali competenti; sarà cura del Sindaco far pervenire all'Assemblea della Consulta le determinazioni adottate dall'Amministrazione comunale.
7. In seno all'Assemblea generale, per problemi a carattere più specifico e settoriale, potranno essere costituite, previo delibera dell'Assemblea generale, delle Consulte assembleari di settore, il cui scopo primario è quello di effettuare una preventiva valutazione del problema da affrontare e ciò con un apporto più rilevante di approfondimento per la migliore conoscenza delle problematiche inerenti la categoria interessata. Le Assemblee consultive di settore vengono anch'esse convocate dal coordinatore e il lavoro espletato verrà sottoposto al vaglio e ratifica dell'Assemblea generale per la definitiva deliberazione.

ARTICOLO 6

Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è formato da n°5 membri votati dall'Assemblea generale della Consulta ed è convocato dal Coordinatore unico almeno una volta al mese.
2. Il Comitato esecutivo ha il compito di sviluppare, attuare e pubblicizzare le delibere dell'Assemblea generale della Consulta.
3. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre dei membri compreso il Coordinatore unico.

ARTICOLO 7

Il Coordinatore unico

1. E' nominato coordinatore unico il membro del comitato esecutivo che otterrà maggiori suffragi durante l'elezione del Comitato esecutivo in Assemblea generale.
2. Il Coordinatore unico della Consulta provvede a convocare e presiedere l'Assemblea generale, le Assemblee di settore ed il Comitato esecutivo nonché a compilare l'ordine del giorno per le riunioni dei suddetti organi; rappresenta ufficialmente la Consulta presso tutti gli organi comunali competenti; gestisce la normale amministrazione della Consulta ed ha tutti i poteri che gli vengono attribuiti espressamente per iscritto dall'Assemblea generale. In

caso di sua assenza e/o impedimento, dette funzioni potranno essere esercitate dal membro più anziano del Comitato esecutivo.

ARTICOLO 8

Durata delle cariche

1. Il Comitato Esecutivo ed il coordinatore unico restano in carica tre anni e possono essere confermati solo una volta.
2. Alla scadenza, essi proseguono il loro mandato per la gestione interinale della Consulta sino all'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 9

Norme per l'esercizio delle funzioni della Consulta

1. Ciascun componente della Consulta ha la facoltà di prendere visione degli atti dell'Amministrazione comunale, relativi al proprio settore di competenza, con le stesse modalità con cui tale diritto viene esercitato dai Consiglieri comunali.
2. I pareri consultivi richiesti alla Consulta da parte degli Organi competenti comunali debbono essere rimessi entro gg.30 (trenta) dalla data di ricezione della richiesta, salvo casi specifici complessi per i quali verrà concordato un periodo di tempo necessario per l'approfondimento della materia e l'emissione del parere; trascorso il termine previsto l'organo amministrativo comunale potrà operare prescindendo dal parere richiesto.
3. In caso di rigetto del parere della Consulta da parte dell'Amministrazione Comunale quest'ultima deve darne motivazione scritta portata a conoscenza del Comitato esecutivo.
4. Sarà cura degli organi comunali preposti assicurare alla Consulta la sede all'interno della casa comunale, i mezzi strumentali per l'esercizio delle funzioni assegnate ed il personale di riferimento necessario per l'espletamento amministrativo di tali funzioni. L'Amministrazione Comunale, dietro apposita richiesta, autorizzerà l'utilizzazione dei locali del Comune per le riunioni degli Organi delle Consulte.
5. Tutti gli atti prodotti dalla Consulta saranno accessibili a chiunque ne facesse richiesta, con le modalità di accesso ed eventuali costi previsti dagli atti comunali e dalle vigenti disposizioni in materia.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono di riferimento le norme e le indicazioni contenute nel vigente statuto comunale.

ARTICOLO 10

1. La partecipazione agli organi della Consulta non dà diritto ad alcuna indennità e/o rimborsi spese.

ARTICOLO 11

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per le modifiche del presente regolamento.